

STATUTO

IL GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARBONIA CA VIA DALMAZIA 38

Numero REA: CA - 278545

Codice fiscale: 03529520920

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 20.066	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Carbonia la società coo- perativa denominata " IL GIGLIO Società Cooperativa Sociale ". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie- tà a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen- zienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 3	
(Scopo mutualistico)	

	La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n.	
	381, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e	
	svolge la propria attività mutualistica in funzione del conse-	
	guimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui re-	
	gole di svolgimento e i relativi criteri, con specifico rife-	
	rimento ai rapporti con le società ed i soci, saranno specifi-	
	ci in apposito regolamento che, predisposto dall'organo ammi-	
	nistrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai	
	sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte	
	dell'articolo 2521 del codice civile.	
	Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rap-	
	porti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al ri-	
	spetto del principio della parità di trattamento, demandandosi	
	all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compa-	
	tibilità con il regolamento da predisporli ed approvarli,	
	d'instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra	
	loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esi-	
	genze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.	
	E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolge-	
	re la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei	
	rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo ammini-	
	strativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.	
	In attuazione dello scopo mutualistico, la società, tenuto	
	conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro	
	interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui,	

tra l'altro, al regolamento sopra citato - nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La società cooperativa sociale aderisce ad una associazione di cooperative.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- produzione, lavorazione e trasformazione in conto proprio o di terzi di materie plastiche e biodegradabili;
- il recupero ed il reimpiego di prodotti plastici e loro derivati, nonché di altri materiali biodegradabili e riciclabili;

	- assunzione di rappresentanze e agenzia con e senza deposito;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali derivanti	
	dalla lavorazione di materie plastiche e biodegradabili, non-	
	ché quello di depositario e distributore di merci per conto	
	terzi;	
	- commercio all'ingrosso di attrezzature meccaniche - automez-	
	zi e veicoli con allestimenti speciali - contenitori per ri-	
	fiuti solidi urbani - arredi urbani- parchi giochi - mobili e	
	arredi - macchine elettriche ed elettroniche per uffici - pro-	
	dotti chimici per disinfestazioni e derattizzazioni - attrez-	
	zature e materiale antincendio - antinfortunistica e per la	
	protezione civile - scaffalatura - armadi e pareti attrezzate	
	- articoli vari per l'illuminazione e l'elettricità stradale e	
	semaforica;	
	- l'attività di costruzione, assemblaggio e relativa vendita	
	di impianti, macchine ed attrezzature per raccolta e trasporto	
	di rifiuti solidi e liquidi in genere, autoincaffiatrici, au-	
	tolavatrici, autobotti, autospazzatrici, autocompattatori n.u.	
	e di qualsiasi altro tipo di automezzi similari per servizi di	
	igiene urbana e per l'ecologia;	
	- costruzione, assemblaggio e installazione di impianti di de-	
	purazione e per stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti solidi	
	urbani e della raccolta differenziata;	
	- assemblaggio di pezzi e parti speciali per conto terzi e co-	
	struzione di attrezzature ed apparecchiature specifiche su li-	

	cenze;	
	- vendita all'ingrosso di ricambi e dei pezzi staccati di det-	
	te macchine ed attrezzature, costruzione e allestimento di	
	carpenteria metallica in genere, di pannelli per segnaletica	
	stradale e non, di palificazioni e transennature metalliche in	
	genere.	
	- autotrasporti di cose per conto terzi.	
	La società potrà, altresì, svolgere le seguenti attività:	
	a) il commercio in Italia e all'estero di attrezzature mecca-	
	niche e tecniche, automezzi e veicoli con allestimenti specia-	
	li e non, contenitori vari, arredi urbani, parchi giochi e	
	verde pubblico, mobili ed arredi e macchine sia elettriche che	
	elettroniche per uffici, prodotti chimici per disinfestazioni	
	e derattizzazioni; attrezzature e materiali antincendio, antin-	
	fortunistica e per la protezione civile; scaffalature, armadi	
	e pareti attrezzate; articoli vari per l'illuminazione e l'e-	
	lettricità; segnaletica stradale e semaforica; merce varia da	
	fornire a comunità, ad enti pubblici ed a privati;	
	b) la fornitura di servizi, prestazioni ed assistenza tecnica	
	a favore di enti pubblici e privati, con particolare riguardo:	
	- al servizio di installazione e manutenzione di impianti	
	elettrici di illuminazione pubblica e privata;	
	- al servizio di installazione e manutenzione di impianti se-	
	maforici stradali;	
	- al servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazio-	

	ne e pulizia di attrezzature per nettezza urbana, spiagge, am-	
	bienti vari, centri urbani ed extraurbani;	
	- al servizio rilevazione dati e censimenti in genere, compre-	
	sa la distribuzione di elenchi, circolari, stampati e simili;	
	- al servizio di ignifugazione locali e manutenzione degli im-	
	pianti antincendio e antinfortunistici;	
	- alla gestione di impianti in genere compresi le mense, re-	
	fettori, discariche, presso istituti, scuole, ospedali, caser-	
	me, municipalità ed enti pubblici e privati in genere;	
	c) la realizzazione di nuove iniziative produttive nei terri-	
	tori meridionali per la produzione di beni e servizi destinati	
	al sostegno delle attività produttive ed in particolare di si-	
	stemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il	
	disinquinamento delle attività produttive, per l'installazione	
	ed il potenziamento di impianti destinati a migliorare le con-	
	dizioni legate a processi produttivi, per le nuove tecnologie,	
	per il recupero o lo smaltimento di rifiuti, liquidi e solidi,	
	civili, industriali e marini, urbani ed extraurbani con mezzi	
	navali, terrestri ed aerei, per la produzione di composti e	
	concimi, il recupero di materiali, ferrosi e non ferrosi e	
	tutte le attività connesse o affini alle attività ecologiche	
	compresa la manutenzione del territorio e le manutenzioni in-	
	dustriali di qualsiasi mezzo destinato alle attività previste	
	nell'oggetto sociale;	
	d) raccolta, trasporto, conferimento, stoccaggio provvisorio,	

	smaltimento e/o trattamento di tutte le tipologie di rifiuti	
	con recupero; raccolta, trasporto e commercializzazione di	
	tutte le tipologie di residui di materie prime seconde, riuti-	
	lizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consu-	
	mo;	
	e) l'industria del riciclo e riutilizzo di rifiuti in genere	
	di natura vegetale, animale e minerale ed in particolare gras-	
	si, ossa, piume, pelli, sangue, scarti di pesce, grassi ed	
	olii vegetali ed animali esausti, nonché la lavorazione di	
	qualsiasi prodotto, sottoprodotto e semilavorato di natura	
	animale o vegetale, il tutto per conto proprio e di terzi;	
	f) la realizzazione e/o gestione di discariche, comprese le	
	discariche di categoria "a", di categoria "2b", "2b super" e	
	"2c" previste dalle normative emanate e/o emanande (comprese	
	tutte le attività accessorie alla costruzione, fornitura, ac-	
	quisto e commercializzazione); nonché tutte le altre forme di	
	smaltimento e trattamento quali: inertizzazione, innocuizza-	
	zione, termodistruzione, cogenerazione e depurazione, piatta-	
	forme polifunzionali di sistemi integrati di trattamento con	
	recupero e non, bonifica e smaltimento di rifiuti di ogni ge-	
	nere (rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani pericolosi,	
	rfiuti tossiconocivi, speciali, speciali ospedalieri, ra-	
	dioattivi, industriali, fanghi, ecc);	
	g) bonifica di siti, stoccaggio di rifiuti pericolosi e non	
	nella fase di cernita, trattamento, stoccaggio e smaltimento	

	definitivo; recupero dei derivati e di materie prime seconde	
	ed eventuale loro commercializzazione;	
	h) la gestione di impianti di telerilevamento con stazioni	
	fisse e/o mobili per il rilevamento dell'inquinamento acustico	
	e/o dell'aria;	
	i) la società può compiere tutte le attività riguardanti i	
	servizi del settore ambiente; concorrere a gare di pulizie di	
	ogni tipo di locali compresi porti, stazioni ferroviarie e ae-	
	rostazioni, effettuare disinfestazioni, derattizzazioni, cura	
	del verde e bonifica di aree;	
	j) la commercializzazione di mezzi ed attrezzi per l'ecologia;	
	k) la prestazione di servizi di consulenza a soggetti sia pub-	
	blici che privati, studio e ricerca scientifica, inchieste,	
	indagini, servizi di mercato, di informazione, di sensibiliz-	
	zazione e di assistenza per la collettività in materia di sal-	
	vaguardia e tutela ambiente;	
	l) istituzione e gestione corsi di formazione, qualificazione	
	e riqualificazione per il personale interno ed esterno alla	
	società;	
	m) effettuazione della messa a punto di metodiche analitiche,	
	la sperimentazione anche di fitodepurazione, compreso l'uso di	
	specifici batteri;	
	n) il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urba-	
	ni, compresi i rifiuti tossici, nocivi, speciali ed ospedalie-	
	ri, derattizzazione e giardinaggio, spurgo pozzi neri, movi-	

	mento terra e sbancamenti, autotrasporti in conto terzi, la-	
	vaggio e posteggio autocarri, commercio all'ingrosso ed al	
	dettaglio di tutte le tipologie di mezzi ed attrezzature col-	
	legate direttamente ed indirettamente ai rifiuti ed alle mate-	
	rie prime seconde, autoveicoli in genere, macchine e attrezza-	
	ture, articoli tecnici per l'agricoltura, industria, commercio	
	e artigianato, ricambi ed accessori;	
	o) trasporto merci, con ogni mezzo, in conto proprio ed in	
	conto terzi;	
	p) costruzione, assemblaggio e relativa vendita di impianti,	
	macchine ed attrezzature per raccolta e trasporto di rifiuti	
	solidi e liquidi in genere, autoinaffiatrici, autolavatrici,	
	autobotti, autospazzatrici, autocompattatori n.u. e di qual-	
	siasi altro tipo di automezzi per servizi di igiene urbana e	
	per l'ecologia;	
	q) costruzione, assemblaggio ed installazione di impianti di	
	depurazione e per stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti solidi	
	urbani e della raccolta differenziata;	
	r) assemblaggio di pezzi e parti speciali per conto terzi e	
	costruzione di attrezzature specifiche su licenze;	
	s) vendita all'ingrosso di ricambi e dei pezzi staccati di	
	dette macchine ed attrezzature;	
	t) costruzione ed allestimento di carpenteria metallica in ge-	
	nere, di pannelli per segnaletica stradale e non, di palifica-	
	zione e transennature metalliche in genere;	

	u) raccolta, trasporto e lavorazione delle materie plastiche	
	per conto proprio e per conto terzi; commercializzazione	
	all'ingrosso dei prodotti ottenuti dalla lavorazione delle ma-	
	terie plastiche;	
	v) fabbricazione di spago, corde, funi, trecce, trecciole, ca-	
	vi, misti e in acciaio, strisce o simili, articoli in corda e	
	rete, reti da pesca e prodotti affini attraverso l'utilizzo di	
	fibre tessili, materie plastiche, derivati e riciclato;	
	x) assunzione di rappresentanze e agenzia con e senza deposi-	
	to, commercio all'ingrosso e al dettaglio di corde, funi,	
	trecce, trecciole, cavi, misti e in acciaio, strisce o simili,	
	articoli in corda e rete, reti da pesca e prodotti affini in	
	fibre tessili, naturali, materie plastiche;	
	y) assunzione di rappresentanze e agenzia, commercio all'in-	
	grosso e al dettaglio, manutenzione di macchine per la produ-	
	zione di corde, funi, trecce,	
	trecciole, cavi, misti e in acciaio, strisce o simili, artico-	
	li in corda e rete, reti da pesca e prodotti affini in fibre	
	tessili, naturali e materie plastiche;	
	w) produzione, lavorazione e trasformazione in conto proprio o	
	di terzi di materie plastiche e biodegradabili;	
	z) il recupero ed il reimpiego di prodotti plastici e loro de-	
	rivati, nonché di altri materiali biodegradabili e riciclabi-	
	li;	
	ab) assunzione di rappresentanze e agenzia con e senza deposi-	

	to, commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali deri-	
	vanti dalla lavorazione di materie plastiche e biodegradabili,	
	nonché quello di depositario e distributore di merci per conto	
	terzi;	
	ac) assunzione di rappresentanze e agenzia, commercio all'in-	
	grosso e al dettaglio, manutenzione di macchine per la produ-	
	zione di materie plastiche;	
	ad) costruzione, gestione e manutenzione di impianti di produ-	
	zione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti	
	convenzionali;	
	ae) produzione, promozione e vendita di prodotti agricoli e	
	forestali;	
	af) studi di impatto ambientale.	
	Ove nella elencazione delle attività di cui all'oggetto socia-	
	le fossero riscontrabili attività riservate per legge a sog-	
	getti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati	
	all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari	
	disposizioni di legge, la società si impegna a demandarne in	
	ogni caso la esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la	
	loro personale responsabilità.	
	La società potrà richiedere tutte le autorizzazioni regionali,	
	nazionali e comunitarie per la gestione delle attrezzature,	
	del parco macchine, dei siti e dei locali necessari all'esple-	
	tamento dell'attività prevista nei precedenti punti, nel ri-	
	spetto delle norme in materia emanate ed emanande; aderire a	

	consorzi costituiti o da costituire ed a raggruppamenti di im-	
	prese.	
	Potrà, inoltre, assumere rappresentanze, con o senza deposito,	
	di prodotti connessi alle attività ecologiche e non, mandati	
	di agenzia assicurativa, conferirle a sua volta e revocarle.	
	La società intende inoltre contribuire allo sviluppo del mez-	
	zogiorno, sia con le agevolazioni previste dall'Unione Europea	
	per le regioni incluse nell'obbiettivo n 1 del quale la Sarde-	
	gna fa parte (e/o con quelle tempo per tempo spettanti), sia,	
	se compatibili, con le altre leggi nazionali vigenti per lo	
	sviluppo del mezzogiorno.	
	Per quanto sopra, potrà avvalersi delle agevolazioni previste	
	dalle delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna per il	
	settore sempre se compatibili e cumulabili con la normativa	
	nazionale e comunitaria, nonché delle agevolazioni previste al	
	titolo v della terza parte del trattato Cee di Roma ed ora de-	
	nominato "coesione economica e sociale" ed ai sensi degli	
	artt. 130/a, 130/8 e 130/c dell'atto unico e delle sue diver-	
	sificate articolazioni (quadri comunitari di sostegno - del	
	fers -sovvenzione globale - cofinanziamenti - pim Sardegna - e	
	le agevolazioni ceca previste per il bacino carbonifero etc.),	
	nonché' dalle agevolazioni previste dalla normativa europea	
	per lo sviluppo aziendale, industriale etc., per le altre aree	
	ad alta disoccupazione.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà	

compiere tutte quelle operazioni industriali, commerciali, finanziarie e/o avalli, concessioni di garanzie in genere, comprese quelle reali a favore proprio e/o di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca, fideiubente e/o avallante) che saranno ritenute utili dal proprio organo amministrativo.

Potrà inoltre acquistare, costruire, locare e/o cedere in locazione, gestire e/o dare in gestione immobili e complessi immobiliari in genere e prestare altri servizi aziendali per terzi.

Potrà assumere partecipazioni in altre società, associazioni e consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sistema di amministrazione e controllo.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

(Soci cooperatori)

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazione di processi produttivi e all'erogazione di servizi all'a-

	zienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprat-	
	tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svan-	
	taggiati;	
	- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del c.c. posso-	
	no altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	

degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano attività che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 6

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle prestazioni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

	per il socio prestatore:	
	- i requisiti tecnico professionali posseduti, attuale condi-	
	zione professionale e l'indicazione dell'attività che intende	
	svolgere all'interno della cooperativa;	
	- l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	

interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

- della quota amministrativa di sostegno alle spese di gestione della società, da erogarsi secondo le scadenze stabilite dall'organo amministrativo.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso

per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la

Cooperativa stessa;

- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la

Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-

sa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata

alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60

giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-

strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che po-

trà avvalersi dei rimedi di legge in materia.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-

le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-

la domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,

il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,

se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la

chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'organo ammini-

strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere

l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda.

Articolo 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,

oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-

	cio:	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
	- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,	
	non adempia entro 15 giorni, al versamento delle quote sotto-	
	scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsia-	
	si titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 12

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13

(Liquidazione delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, che è espressamente definito non rimborsabile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-

teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,

	ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante	
	da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio	
	che cessa di far parte della società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	

TITOLO IV		
SOCI VOLONTARI		
Articolo 16		
(Requisiti)		
Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi		
come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamen-		
te la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per con-		
tribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.		
Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-		
sivo dei soci.		
Art. 17		
(Domanda di ammissione)		
Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della		
cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:		
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;		
- indicazione della propria attività di lavoro;		
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-		
menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli		
organi sociali;		
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura		
comunque non inferiore a 25 euro né superiore al limite massi-		
mo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;		
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-		
tolo gratuito, per la cooperativa.		
Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il		

consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Articolo 18

(Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.

8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

	Articolo 19	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 3 1.0 1.92, n. 59.	
	Articolo 20	
	(Conferimento e titoli dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (due-	
	centocinquanta).	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	all'importo indicato nella delibera di emissione, come disci-	
	plinato dalla lettera f) dell'art. 19.	
	Articolo 21	
	(Alienazione dei titoli dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire i titoli deve comunicare	

all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 22

(Deliberazione di emissione)

L'emissione di quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso;

A tutti i detentori dei titoli di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il

terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 23

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 25

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Articolo 26

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo

	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	

	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di	
	utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 27	
	(Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-	
	tribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di titoli di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	

Articolo 28

(Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, se rispettivamente nominati;
- c) il Collegio dei Sindaci e organo di controllo, se nominato.

Articolo 29

(Assemblea)

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) la nomina dell'Organo amministrativo, provvedendo all'eventuale nomina del presidente e del vice presidente; il compito è di norma attribuito all'Organo amministrativo, tuttavia quando sarà ritenuto opportuno l'assemblea potrà esercitare tale diritto alternativamente allo stesso organo amministrati-

vo;

d) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

e) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo amministrativo;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) le modifiche dell'Atto Costitutivo;

i) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci o dell'organo di controllo;

j) la delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Articolo 30

(Convocazione delle Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie, l'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso, da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza	
	in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta	
	delle firme di presa visione o con invio nel domicilio risul-	
	tante dal libro soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni,	
	a ciascun socio mediante posta elettronica, lettera raccoman-	
	data A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comuni-	
	cazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli	
	amministratori, i sindaci effettivi e/o organo di controllo	
	contabile, se nominati.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.	
	L'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di tanti soci	
	che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.	
	Articolo 31	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati,	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 32	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 33	
	(Diritto di voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte,	
	delle somme a debito dovute a qualsiasi titolo e degli adempi-	
	menti da porre in essere.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione, i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'am-	
	montare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti	

da apposito regolamento o come deliberato in sede di accogli-
mento della domanda di ammissione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-
do comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-
presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-
cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima catego-
ria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammini-
stratore, sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372
del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-
presa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-
sentante in bianco.

Articolo 34

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-
sidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice
presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-
signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 35

(Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni e/o revoca anche senza motivazioni ed è sempre rieleggibile. Qualora all'atto della nomina venga apposto un termine, l'organo scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio

della carica.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente, salvo che gli stessi non siano eletti direttamente dall'assemblea all'atto della nomina dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 36

(Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-

trollate.

Articolo 37

(Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da un numero pari di componenti, prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 38

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la

sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 39

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 40

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati per le liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Ammini-	
	stratore unico o il Presidente, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure,	
	per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Articolo 41	
	(Collegio sindacale e organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.	
	L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	

ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-

le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività

mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 45

(Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-

ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 46

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le
norme delle società a responsabilità limitata.

Debora Giglioli

Melissa Piras

Erica Barraco

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI,
AUT. N.10369/92/2T DEL 17.6.1992 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
UFFICIO DELLE ENTRATE DI CAGLIARI.